

Cassazione Civile Sent. n. 24787 del 24-11-2005

Svolgimento del processo

La Polizia Municipale di Firenze contestò a Mita Aga Rossi, che, nelle circostanze di luogo e di tempo nel dettaglio specificate, aveva “installato un impianto pubblicitario” in una pertinenza stradale, senza la autorizzazione del Comune, la violazione sia dell’art. 23 C.d.S., sia dell’art. 25 del Codice della Strada.

Il Prefetto rigettò, il 22 maggio 2001, il ricorso proposto da Mita Aga Rossi il 05/06 febbraio 2001 contro il secondo dei due verbali a lei notificati.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Firenze ha rigettato l’opposizione proposta da Mita Aga Rossi contro l’ordinanza prefettizia.

Ha in particolare affermato che tale opposizione era stata tempestivamente emessa, e che tra due norme del codice della strada innanzi indicate non è configurabile il rapporto di specialità affermato dalla ricorrente, per la diversità degli interessi protetti.

Mita Aga Rossi chiede la cassazione di tale sentenza, per tre motivi.

La Prefettura di Firenze non si è costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del suo ricorso Mita Aga Rossi censura la sentenza impugnata per aver affermato che la sua opposizione è stata proposta contro il primo dei due anzidetti verbali, mentre invece è stata proposta contro il secondo; e dunque che la statuizione con cui il Giudice di pace di Firenze ha confermato l’ordinanza prefettizia relativa al primo verbale non risponde alla sua domanda. La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è, per tale ragione nulla, e denuncia violazione dell’art. 112 del codice di rito. La censura è inammissibile.

L’errore che si sostiene essere stato commesso dal Giudice di pace è, tenuto conto del contenuto della sua pronuncia (il cui momento essenziale è raffermato concorso formale delle due norme innanzi dette, e dell’esclusione di un rapporto di specialità tra di esse), un mero ed evidente errore materiale, che non può essere denunciato con il ricorso per Cassazione.

Con il terzo motivo del suo ricorso Mita Aga Rossi censura la sentenza impugnata per aver apoditticamente affermato che l’ordinanza prefettizia è stata tempestivamente (ossia nel rispetto dei termini previsti dall’art. 204 del Codice della Strada) emessa; e denuncia al riguardo omessa motivazione. Anche tale censura è inammissibile, perchè da quanto riferito dalla ricorrente nel suo ricorso, relativamente alla data in cui propose ricorso al prefetto e alla data in cui questo ultimo emise la sua ordinanza, risulta all’evidenza il rispetto del detto termine; e perchè nulla al riguardo la ricorrente ha argomentato nel suo ricorso, o riferito di aver argomentato nella sua opposizione proposta innanzi al Giudice di pace.

Con il secondo motivo del suo ricorso Mita Aga Rossi censura la sentenza impugnata per aver affermato che con un’unica sua azione ella ha violato entrambi i divieti sanciti dalle due norme del codice della strada di cui le è stata contestata la violazione, escludendo che tra di esse esista un rapporto di specialità; e denuncia violazione della L. n. 689 del 1981, art. 9, sostenendo che tale rapporto invece esiste, e ponendo l’accento sulla circostanza che le due violazioni sarebbero conseguenza del “medesimo fatto”. La censura è infondata.

Il concorso formale di due violazioni si caratterizza per il fatto che le due o più violazioni di legge sono commesse con un unico comportamento. E tale concorso è configurabile tutte le volte in cui tra le norme incriminatrici non esiste un rapporto di specialità. Tale rapporto è da

escludere quando sia diversa l'obiettività giuridica degli interessi protetti dalle diverse norme (cfr. in particolare la sentenza di questa Corte n. 5047 del 2005); come per l'appunto nel caso di specie, essendo evidente, dalla lettura dell'art. 23 C.d.S. e dell'art. 25 del Codice della Strada, che con il primo si vieta la collocazione (sulla sede stradale e sue pertinenze, ma anche in prossimità delle stesse) di "insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione"; mentre con il secondo di far "uso della sede stradale e relative pertinenze (e soltanto di queste)... con propri impianti ed opere", senza autorizzazione dell'ente pubblico proprietario.

Nulla sulle spese, perchè l'intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2005.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2005